

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI A CORREDO DELLO STESSO -
C.I.G. 63754270CC**

Il giorno 31 del mese di maggio 2017, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti (C.F. n° 00821180577), con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 - di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente - nella persona del Direttore Amministrativo Dr.ssa Anna Petti nata a [REDACTED] giusta delega conferita con Deliberazione del Commissario Straordinario n.123 dell’11/05/2017;

E

La DIEMME Soc. Coop. a r.l. P.IVA 01329191009, con sede legale in Roma, Via delle Cave n.42 rappresentata dal Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED], in qualità di Consigliere Delegato con poteri di firma, giusto Verbale Assemblea approvazione Bilancio del 24/05/2016.

PREMESSO che

- a) con atto deliberativo n.631/D.G. del 13/07/2015 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei seguenti servizi:
- servizio di pulizia e sanificazione ambientale di tutti i presidi A..S.L. con squadra dedicata al blocco operatorio del P.O. di Rieti
 - vigilanza, pulizia e risposta a piccole emergenze all’interno del Presidio Ospedaliero di Rieti con n.1 unità lavorativa;
 - fornitura gestione e distribuzione materiali igienici
 - servizio movimentazione merci all’interno del Presidio Ospedaliero di Rieti
 - servizio pulizia straordinaria e facchinaggio a richiesta

- b) con deliberazione del Commissario Straordinario n.15 del 30/03/2017 il servizio di cui trattasi ed analiticamente descritto al precedente punto a) è stato affidato alla Diemme Soc. Coop. a r.l. che con la partecipazione alla gara, ha accettato tutte le condizioni poste nei documenti di gara;
- c) l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione di sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;
- d) che è in corso di completamento l'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a norma degli artt.41 e 42 del D. Lgs 163/2006, previsti nel disciplinare di gara;
- e) che la Diemme Soc. Coop. a r.l. ha comunque prodotto il Rating di legalità attribuito, nell'adunanza del 01/03/2017, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il punteggio di tre stellette;
- f) che in relazione all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e s.m.i., ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del suddetto DPR 252/98, la facoltà di revoca e di recesso, di cui al detto comma 2, si applica allorché gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati anche successivamente alla stipula del contratto.
- g) che la Diemme Soc. Coop. a r.l. ha prodotto la Polizza fideiussoria n. G 303/00A0652561, rilasciata da Groupama Assicurazioni Spa di Roma, per la cauzione definitiva pari a € 272.454,44;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto generale

Il servizio di pulizia dei Presidi ASL comprendente i seguenti servizi:

- servizio di pulizia e sanificazione ambientale delle aree ad alto, medio e basso rischio di tutti i presidi dell'A.S.L , comprensivo della fornitura di tutto il materiale necessario (prodotti di pulizia, attrezzature ecc.) e di una

squadra dedicata alla pulizia del blocco operatorio dell'Ospedale S.Camillo de Lellis di Rieti secondo le indicazioni di massima indicate nel "Piano guida servizio di pulizie ed igiene ambientale" di cui all'allegato n. 1 al CSA e le superfici riportate in analitico nel prospetto QUANTIFICAZIONE SUPERFICI (alleg.2 al CSA) parte integrante delle "PLANIMETRIE" disponibili in formato pdf nel portale aziendale

- vigilanza, pulizia e risposta a piccole emergenze all'interno del Presidio Ospedaliero di Rieti con unità dedicate;
- fornitura gestione e distribuzione materiali igienici presso tutti i punti di applicazione indicati nell'art.2 p.B del C.S.A.
- servizio movimentazione merci all'interno del Presidio Ospedaliero di Rieti con n.1 unità lavorativa con funzione di facchino/aiuto magazziniere
- servizio pulizia e facchinaggio a richiesta,

viene affidato ed accettato dalla Società Diemme Soc. Coop. a r.l. secondo le norme, le condizioni e le modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la procedura di gara ed in particolare:

- dal capitolato speciale di appalto e relativi allegati (Piano guida servizio di pulizie ed igiene ambientale – Planimetrie)
- dall'offerta tecnica presentata in sede di gara
- dall'offerta economica presentata in sede di gara
- dalla normativa vigente in materia per quanto non espressamente indicato;

ARTICOLO 2 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni due a decorrere dalla data del 01/06/2017.

Prima della scadenza del contratto l'ASL si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di chiedere all'appaltatore la prosecuzione del servizio o parte dei servizi per un eventuale ulteriore periodo pari ad ulteriori due anni. L'Appaltatore si impegna, fin da ora, a continuare l'esecuzione dei servizi. L'ASL, in merito alla facoltà di ulteriore affidamento, non contrae nessun obbligo con l'appaltatore, riservando esclusivamente a se stessa il diritto di esercitarne l'attuazione in base a valutazioni di sua esclusiva potestà.

E', inoltre, facoltà dell'ASL, richiedere all'appaltatore una proroga "tecnica" temporanea, per un termine di 180 giorni, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione. L'appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a prorogare in tal caso la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche.

Qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione o nel corso del servizio, una gara regionale riguardante il medesimo oggetto della presente procedura di gara, l'A.S.L. si riserva di recepire il provvedimento adeguando i prezzi a quelli previsti dalla Regione, se più favorevoli, ovvero di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto e prezzi di aggiudicazione

Il corrispettivo dovuto alla Società Diemme Soc. Coop. a r.l. per il canone mensile del servizio ammonta ad €. 174.650,28 (IVA esclusa) variabile in base ad eventuali variazioni delle superfici. I prezzi, per ciascuna fascia di rischio sono € 4.62 mq/mese per l'alto rischio, € 2.83 mq/mese per il medio rischio, € 1.53 mq/mese per il basso rischio, € 1.33 mq/mese per il basso rischio 2 relativo ai presidi ospedalieri ed € 0.7mq/mese per il basso rischio 3. I canoni relativi agli altri servizi oggetto del presente contratto sono riportati nell'offerta formulata in sede di gara il cui prospetto si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (alleg.1).

Il canone sarà soggetto alle variazioni in aumento o in diminuzione derivanti dal nuovo censimento delle superfici in corso di redazione da parte dell'UOC Tecnico Patrimoniale, il quale terrà conto, tra l'altro, degli eventi sisma del 24 agosto e 30 ottobre 2016 che hanno interessato le strutture ASL di Amatrice ed Accumoli.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di durata contrattuale.

Non è ammessa la revisione dei prezzi per il primo anno di durata del contratto. I prezzi di gara per tale periodo rimarranno fissi ed invariabili.

ARTICOLO 4 - Liquidazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, fine mese, nel rispetto della disposizione regionale di riferimento in particolare per l'accordo pagamenti e la fatturazione elettronica, intestate ed inviate ad ASL Rieti – Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti.

Nella fattura dovranno essere indicate le prestazioni di base effettuate nel mese precedente (canone mensile) nonché le prestazioni a richiesta (facchinaggio – prestazioni di pulizia straordinarie).

Ad ogni fattura dovranno essere allegati i documenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi, cioè la scheda di verifica, controfirmata dal responsabile del controllo capillare e dal referente interno.

Ai sensi dell'art.5 c.2 della L.n.82/1994, il pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa è subordinato alla produzione in copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

La mancata produzione dei documenti richiesti nel presente articolo sospenderà i pagamenti dovuti.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato secondo la tempistica prevista dalla vigente normativa solo dopo la validazione, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Servizio, sulle prestazioni in esse riportate.

La liquidazione è inoltre subordinata alla regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, etc., approvate con DCA n. U00308 del 03/07/2015 pubblicato sul BUR Lazio n. 57 del 16/07/2015.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con la tempistica prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo.

Nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali.

ARTICOLO 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore deve rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto

contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'appaltatore deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'appaltatore deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

ARTICOLO 6 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente contratto l'ASL di Rieti nomina il Dott. Luciano Quattrini in qualità di Responsabile del Procedimento e la Dr.ssa Antonella Morgante quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal "*Regolamento Aziendale sulle funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in materia di appalti pubblici di beni e servizi*", approvato da questa ASL con atto deliberativo n. 870/DG del 30.12.2014, e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'A.S.L. di Rieti è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Appaltatore risponde pienamente per danni procurati ai locali, a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento dei servizi contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Il personale, i mezzi e quanto utilizzato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto deve essere coperto da adeguata tutela assicurativa come previsto all'art.6 del CSA.

Per quanto sopra, l'Appaltatore medesimo esonera l'Azienda appaltante da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di essa.

ARTICOLO 8 - Obblighi relativi al personale

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'ASL ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'impresa appaltatrice.

Nei confronti del proprio personale l'impresa dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali ed aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il personale impiegato per il servizio dovrà:

- essere addestrato per l'adempimento degli obblighi assunti e formato sui rischi specifici (rischio biologico, chimico ecc) cui è esposto nonché sulle norme di prevenzione;
- essere formato sulle procedure operative e comportamentali inerenti l'attività lavorativa da svolgere all'interno delle strutture aziendali;
- in caso di iniziative formative aziendali di interesse condiviso, rendersi disponibile alla partecipazione;
- essere in possesso di mezzi, presidi e materiali per l'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza;
- osservare le precauzioni stabilite ed usare correttamente i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- indossare idonea divisa completa e sempre pulita, con l'indicazione dell'impresa appaltatrice e cartellino di riconoscimento.

Le divise degli operatori dovranno essere distinte e diverse a seconda dell'area di rischio b/m/a; su specifiche situazioni di rischio dovranno utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuali (camici, guanti, calzari, mascherine, copricapo) e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi conformi alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Il personale in servizio dovrà possedere l'età lavorativa secondo le vigenti norme di legge.

All'interno di ogni Presidio Ospedaliero un operatore della ditta dovrà essere deputato alla programmazione ed al controllo dei lavori.

Tutto il personale della ditta, adibito ai servizi dati in appalto, lavorerà alla dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi, che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti.

L'appaltatore riconosce che l'ASL risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e giuridica tra l'appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente.

L'appaltatore ed il proprio personale dipendente dovrà uniformarsi a tutte le norme generali e speciali istituite dall'Amministrazione dell'Azienda USL.

Per l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà:

- impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche;
- essere in regola con le norme di igiene sanità e predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- avere assolto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare tutti gli obblighi previsti dagli articoli 63 e 64 del suddetto decreto e dall'articolo 63 del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., sono a carico dell'appaltatore; inoltre l'appaltatore assume gli obblighi di formazione ai sensi dell'art. 37 del suddetto decreto n. 81/2008 riguardo al proprio personale impiegato nelle attività di cui al presente appalto, in particolare per le sedici ore previste dall'Accordo Stato-Regioni del gennaio 2012 e assume l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle specifiche mansioni ricoperte; resta in capo all'appaltatore l'attività di sorveglianza sanitaria per il giudizio di idoneità da formularsi prima dell'inizio delle attività anche sulla base della valutazione del rischio predisposta dall'ASL;
- applicare nei confronti dei lavoratori e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria, dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e vincola l'appaltatore anche nel caso in cui non

fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura dell'attività, dalla struttura o dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa

L'Appaltatore e tutto il suo personale devono tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso e mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze concernenti i pazienti, l'organizzazione e l'andamento dell'A.S.L. di Rieti dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 9 - Referente Dell'impresa

L'appaltatore dovrà designare una persona con funzioni di "Referente" cui conferire mandato di rappresentanza per il servizio assegnato

Il Referente, avente facoltà e mezzi necessari per tutte le evenienze relative agli adempimenti degli oneri contrattuali, ha il compito di programmare, controllare, coordinare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, nonché di curare i rapporti tra l'AUSL e l'aggiudicatario.

Il Referente ha anche l'importante funzione di garantire uniformità di comportamenti, di procedure e quant'altro, tra il personale che opera nelle strutture ospedaliere e territoriali.

Il referente del servizio, dovrà essere presente quotidianamente, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 presso il P.O. di Rieti e reperibile mediante telefono cellulare tutti i giorni per 24 ore, con mandato di dirigere, coordinare e controllare il personale addetto al servizio al fine della puntuale esecuzione dello stesso secondo le modalità convenute e sull'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione, gestire qualunque imprevisto o problematica che dovesse presentarsi. nonché di provvedere a tutto quanto occorrente per l'espletamento del servizio e dei conseguenti adempimenti contrattuali presso i Presidi Territoriali.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente si intendono espresse direttamente all'appaltatore.

Avrà cura, altresì, della formazione sul campo e dell'inserimento del personale nei luoghi di lavoro, insieme al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'A.S.L. adotterà tutte le misure atte a scongiurare rischi sul lavoro.

Avrà cura altresì di garantire l'adesione agli aspetti procedurali, operativi e comportamentali da parte di tutti gli operatori.

ART.10 - Clausola Di Salvaguardia Dell'occupazione

Al presente appalto si applica il vincolo di ricollocazione per gli operatori attualmente impegnati nell'espletamento dell'appalto in essere per il servizio pulizia dei presidi ASL Rieti. L'affidatario osserva le norme in materia di salvaguardia dell'occupazione previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Come previsto all'art. 4 CCNL Imprese pulizia e Servizi Integrati/multi servizi l'appaltatore subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi.

ARTICOLO 11 - Mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli attrezzi, i macchinari, gli automezzi, gli utensili, i prodotti, i dispositivi ed i materiali di consumo che lo stesso dovrà impiegare per l'espletamento del servizio.

L'appaltatore per l'espletamento del servizio potrà servirsi delle prese e degli idranti di proprietà dell'Azienda USL rispondendo completamente e direttamente dei danni e delle avarie derivanti al suddetto materiale per cause diverse da quelle connesse al loro normale impiego.

ARTICOLO 12 - Controlli e Verifiche

L'Azienda USL vigilerà costantemente sui servizi oggetto del presente appalto e sull'esatta applicazione delle prescrizioni contrattuali.

A tale scopo il D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto), unitamente ad eventuali assistenti verificherà che l'appaltatore, nell'esecuzione di ogni tipo di prestazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto nel contratto stipulato, a quanto stabilito nel presente capitolato d'onori, nonché nella propria offerta.

In particolare sono previste le seguenti tipologie di controlli così come analiticamente riportati all'art.8 del CSA:

- Autocontrollo
- Controllo dell'esecuzione degli interventi continuativi
- Controllo del processo

- Controllo di corrispondenza
- Controlli di efficacia e di qualità delle operazioni effettuate attraverso procedure interne e sistemi di campionamento microbiologico

ARTICOLO 13 - Penali

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

relativamente al servizio di pulizia e sanificazione ambientale di aree ad alto, medio e basso rischio:

penale forfettaria pari a € 240,00 per il mancato rispetto della frequenza, dei tempi di programmazione e la incompletezza delle prestazioni erogate all'interno di un locale o area oggetto del servizio.

penale forfettaria pari a € 150,00 per mancata segnalazione del pavimento bagnato in qualunque area oggetto del servizio.

relativamente al personale

penale forfettaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ognuno dei seguenti casi: mancata esposizione da parte del personale addetto del cartellino di riconoscimento individuale, comportamento non corretto o non consono, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente, mancato aggiornamento dell'elenco del personale, mancata reperibilità del Referente.

– relativamente alle attrezzature, materiali e prodotti

penale forfettaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per utilizzo di attrezzature, materiali e prodotti non conformi a quanto indicato nel progetto e/o alla normativa vigente in materia.

– relativamente alla fornitura, gestione e distribuzione materiale igienico

Il ritardo nella distribuzione del materiale igienico produrrà una penale forfettaria pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni punto di applicazione.

Per ogni altro caso di violazione o inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato e negli altri punti relativi all'oggetto di gara, previa tempestiva contestazione scritta, si applicherà una penale di € 100,00 per ogni violazione contestata.

Prima dell'applicazione delle suddette penali la AUSL contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le controdeduzioni scritte.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i pagamenti mensili. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all'Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 14 - Risoluzione del contratto

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione oggetto del presente affidamento non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente capitolato. Detta risoluzione avverrà, previa comunicazione scritta all'appaltatore, tramite lettera raccomandata A.R, nei seguenti casi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da parte dell'ASL di Rieti;
- inadempimento (es. mancata esecuzione del servizio; non regolare esecuzione del servizio);
- frode o negligenza nell'espletamento del servizio;
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla lex specialis di gara;
- personale non in regola con le disposizioni del presente capitolato e con le disposizioni vigenti in materia;
- comportamento scorretto degli addetti al servizio nei confronti dei pazienti o familiari o dipendenti dell'ASL di Rieti;
- mancata adozione di misure di cautela che possano arrecare danno a terzi (dipendenti, utenti) (es. mancata segnalazione pavimento bagnato);

- violazione norme sul subappalto o cessione totale o parziale delle prestazioni oggetto del contratto in violazione alle vigenti disposizioni di legge o del presente Capitolato;
- sospensione o abbandono del servizio;
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- incapacità nell'espletamento del servizio, con ripercussioni sull'esatto adempimento dello stesso;
- inadempienza del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- inadempienza della normativa di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, vigenti al momento dell'erogazione dei servizi.

Il contratto si intende, altresì, automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora, in base alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, le transazioni di cui al presente affidamento siano eseguite senza bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

In caso di ogni altro inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali o di inesatto adempimento, l'ASL Rieti avrà la facoltà di intimare allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 7 – mediante lettera raccomandata a.r. Detta diffida non potrà essere inviata per più di 3 volte, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ASL il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno all'appaltatore. Le maggiori spese sostenute dall'ASL rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate, pertanto, all'appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'ASL, il diritto al risarcimento del danno. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di far valere, da parte dell'ASL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore del servizio.

Sono fatte salve, altresì, le disposizioni concernenti le sanzioni previste per eventuali inadempimenti di cui al precedente art.13.

ARTICOLO 15 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico della Società fornitrice.

In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico della Società Fornitrice. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

ARTICOLO 16 - Clausola Anti Pantouflage

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 17 – Adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013

La Società Fornitrice, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

Detto codice, verrà consegnato in copia all'Appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18 - Controversie

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto sarà esclusivamente quello di Rieti.

I documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile del procedimento, pur se non materialmente allegati fatta eccezione dell'offerta economica, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente contratto:

- A) capitolato speciale di gara e relativi allegati (Piano guida servizio di pulizie ed igiene ambientale – Planimetrie)
- B) relazione tecnica DIEMME Soc. Coop. a r.l.
- C) offerta economica DIEMME Soc. Coop. a r.l.

La presente scrittura, redatta in triplice copia, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.

Rieti, li 31.05.2017

A.S.L. Rieti
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

DIEMME Soc. Coop. a r.l.
Consigliere Delegato



Il sottoscritto, Di Lascio Gianluca nella sua qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli dal n.1 al n.18

Diemme Soc. Coop. a r.l.

Il Consigliere Delegato Sig. 



Servizio di pulizia e sanificazione ambientale:

Soc. Coop. **DIEMME** a.r.l.
PROSPETTO OFFERTA della Cave, 42 - 00181 Roma

Tel. 06.78.08.607
C.F. 04936970583
P.IVA 01329191009

prezzo comprensivo degli oneri per la sicurezza della società concorrente

29 NOV. 2016

ACCOF. 1

a.1 - Prezzo mq/mese	→	alto rischio (prezzo max € 5,00)	4,62 x mq	6.630,11	€	30.631,11
	→	Medio rischio (prezzo max € 3,35)	2,83 x mq	23.886,80	€	67.599,64
	→	Basso rischio 1 (prezzo max € 1,80)	1,53 x mq	14.143,52	€	21.639,59
	→	Basso rischio 2 (prezzo max € 1,47)	1,33 x mq	14.459,22	€	19.230,76
	→	Basso rischio 3 (prezzo max € 0,90)	0,7 x mq	10.588,23	€	7.411,76
a.2 - Canone mensile aree A.R./M.R./B.R.		TOTALE		€		146.512,86
a.3 - canone mensile squadra dedicata blocco operatorio		TOTALE		€		18.018,00
a.4 - canone mensile servizio vigilanza - risposta piccole emergenze con n. 1 unità lavorativa		TOTALE		€		3.003,00
a.5 - canone mensile fornitura gestione e distribuzione materiali igienici		TOTALE		€		5.328,92
a.6 - canone mensile movimentazione merci con n. 1 unità lavorativa		TOTALE		€		1.787,50

29 NOV 2016

Soc. Coop. **DIEMME** a.r.l.
il Consigliere Delegato

CANONE COMPLESSIVO MENSILE


(MAX € 202.500,00)


A.7 - IMPORTO MENSILE VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE (DUVRI) **29 NOV. 2016**

<u>TOTALE MENSILE GENERALE</u>	in cifre	
<u>TOTALE MENSILE GENERALE</u>	in lettere	euro
		€ 174.650,28
		(centosettantaquattromilaseicentocinquanta/28)
a.8 - costo oneri per la sicurezza società concorrente già compresi nel canone mensile complessivo		€ 1.825,00

Che l'offerta economica si intende remunerativa e che nei prezzi offerti si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al Capitolato e che il periodo di validità non è inferiore a gg. 180 dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta con la facoltà per l'Azienda USL di chiedere il differimento di detto termine, e si accettano le condizioni riportate nel disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Roma 30 ottobre 2015
prot.28/15



Soc. Coop. **DIEMME** a.r.l.
Via delle Cave, 42 - 00181 Roma
Tel. 06.78.08.607
C.F. 04936970583
P.IVA 01329191009

prestazioni a richiesta (extra canone)


**prezzo complessivo degli oneri per la sicurezza
della società concorrente**

1) pulizia straordinaria	€	17,50
costo orario personale		
2) facchinaggio esterno	€	17,00
costo orario personale		
costo chilometrico trasporto	€	0,50
3) prezzo sistema di gestione delle emergenze	€	18,00
prezzo orario prestazione diurna		
prezzo orario prestazione notturna	€	23,00


30 NOV 2016

Che l'offerta economica si intende remunerativa e che nei prezzi offerti si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al Capitolato e che il periodo di validità non è inferiore a gg. 180 dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta con la facoltà per l'Azienda USL di chiedere il differimento di detto termine, e si accettano le condizioni riportate nel disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Roma 30 ottobre 2015
prot. 28/15


Soc. Coop. **DIEMME** a.r.l.
il Consigliere Delegato





SERVIZI
INTEGRATI
DI PULIZIA
E SANIFICAZIONE
AMBIENTALE

29 NOV. 2016

Spett.le
Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti
Via del Terminillo 42
02100 Rieti

Roma, 30 ottobre 2015
Prot. 28/15

OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia ed altri a corredo dello stesso dei Presidi AUSL di Rieti. Numero gara 6147544 – CIG n. 63754270CC.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto [redacted] nato a [redacted] in qualità di Consigliere delegato dell'Impresa Diemme scrl sede legale in Roma Via delle Cave n.42 sede operativa Roma Via delle Cave n.42 Codice Fiscale n. 04936970583 Partita I.V.A. n. 01329191009 tel. n. 06/7808607 fax n. 06/7856541 e-mail/pec ufficiogare@coopdiemme.it – diemmepec@legalmail.it dichiara che gli oneri di sicurezza sono stati quantificati e ritenuti congrui tenendo in considerazione i seguenti elementi:

ONERI DI SICUREZZA RIFERITI ALL'ENTITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

	COSTO ANNUALE	COSTO MENSILE
Coordinamento	€ 1.768,00	€ 147,33
Informazione e formazione	€ 4.234,00	€ 352,83
Sorveglianza Sanitaria	€ 2.500,00	€ 208,33
Dispositivi di protezione Individuali	€ 9.898,00	€ 824,83
Dispositivi di protezione Collettivi	€ 2.500,00	€ 208,33
Segnaletica di Sicurezza	€ 1.000,00	€ 83,33
COSTO TOTALE	€ 21.900,00	€ 1.825,00

In fede

Soc. Coop. **DIEMME** a.r.l.
il Consigliere Delegato

DIEMME Soc.Coop. a r.l.
Via delle Cave,42
00181 Roma
Tel. 06.78.08.607
Fax. 06.78.56.541

Clausola di riservatezza

La presente comunicazione è indirizzata esclusivamente al destinatario sopra indicato e può contenere notizie e/o informazioni confidenziali. Si prega, quindi, di volerci sollecitamente contattare per eventuali trasmissioni errate. Grazie per la collaborazione

Sede secondaria:
Via L'Aquila,10
65121 Pescara
Tel. 085.20.58.009
Fax 085.42.29.221
PEC: diemmepec@legalmail.it

Albo Cooperative N. A187235
C.C.I.A.A. Roma N. 471060
Tribunale N. 1640/81
C.F. 04936970583
P.IVA 01329191009

